

**Corte Suprema di Cassazione**  
**Centro Elettronico di Documentazione**  
**ItalGiureWeb - 09/06/2009**

---

Sentenza

*Provvedimento del 24/03/2009 Seconda Sezione*

*Caso: HAMRAOUI contro ITALIA.*

*Numero del Ricorso: 16201/07*

*Presidente: Françoise Tulkens.*

Caso di Rilievo

**Abstract**

Riferimento al file originario - [16.4.09- massime sentenze 2009 CEDU.doc](#)

(l'eventuale messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il paese di appartenenza può costituire violazione dell'art. 3 CEDU, relativo al divieto di tortura, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca in quel paese trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione)

Fatto. In tutte le cause in titolo i ricorrenti, di nazionalità tunisina, erano stati colpiti da provvedimenti di espulsione basati sulla loro pretesa appartenenza ad organizzazioni di stampo terroristico.

Dopo aver esaurito le vie di ricorso interne, i ricorrenti adivano la Corte europea dei diritti dell'uomo chiedendo preliminarmente, ex art. 39 Regolamento CEDU, la sospensione degli effetti dei rispettivi provvedimenti di espulsione e lamentando che l'eventuale messa in esecuzione da parte dell'Italia dei suddetti provvedimenti li avrebbe esposti al rischio di essere sottoposti, una volta giunti nel paese di destinazione (la Tunisia), a trattamenti inumani e degradanti contrari all'art. 3 CEDU.

Alcuni ricorrenti invocavano altresì gli articoli 2 (diritto alla vita), 6 (diritto ad un processo equo) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) CEDU. In particolare nei ricorsi Abdelhed e Soltana, i ricorrenti lamentavano anche la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 7, affermando che la misura dell'espulsione era stata adottata in violazione delle garanzie procedurali prescritte in caso di espulsioni di stranieri.

Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte di Strasburgo, le autorità italiane ricevevano rassicurazioni da parte delle corrispondenti autorità tunisine circa le garanzie inerenti al rispetto della dignità, dell'equo processo, del diritto di ricevere visite nonché del diritto di beneficiare di cure mediche.

Nelle more del procedimento, la Corte, in accoglimento delle istanze dei ricorrenti, ha richiesto al Governo italiano di sospendere la procedura di espulsione fino a nuovo ordine, nell'interesse delle parti e del buon esito del procedimento pendente davanti ad essa.

Diritto. Le sentenze in titolo seguono il filone giurisprudenziale in materia di espulsione di stranieri, inaugurato dalla Corte EDU con la sentenza della Grande Camera pronunciata nella causa Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008.

La Corte, richiamando le considerazioni esposte nel caso Saadi, ha affermato che il recepimento da parte di uno Stato di trattati internazionali volti a garantire il rispetto dei diritti fondamentali non è di per sé sufficiente ad assicurare una protezione adeguata contro il rischio di torture quando, come nei casi de quibus, fonti affidabili confermino l'esistenza di pratiche delle autorità - o da queste tollerate - contrarie ai principi della Convenzione.

Relativamente alle rassicurazioni a tal fine offerte dallo Stato di destinazione, la Corte ha precisato che è suo compito accertare se le stesse rappresentino, nella loro applicazione concreta, una sufficiente garanzia per i ricorrenti contro il rischio di subire trattamenti vietati dalla Convenzione. Il

peso da attribuire alle suddette assicurazioni varia a seconda delle circostanze che si presentano all'epoca considerata.

A tal riguardo, la Corte richiamando il principio affermato dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa con la risoluzione n. 1433 del 2005, ha affermato che le assicurazioni diplomatiche non rappresentano un sufficiente strumento di garanzia quando l'assenza di pericolo di subire torture non è dalle stesse fermamente escluso.

Per ritenere reali e comprovati, nelle fattispecie sottoposte al suo esame, i rischi connessi all'esposizione dei ricorrenti a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione, la Corte ha fatto riferimento ai rapporti di Amnesty International e Human Rights Watch concernenti la Tunisia. In tali rapporti si denunciano ripetute pratiche di violazioni di diritti fondamentali, casi di tortura nei confronti di persone anche solo sospettate di terrorismo, mentre le autorità tunisine non sono solite punire i responsabili dei trattamenti disumani verso i detenuti e sono poco inclini a cooperare con le organizzazioni internazionali che operano in difesa dei diritti umani.

Tanto premesso, la Corte ha quindi constatato che l'eventuale messa in esecuzione da parte dell'Italia dei provvedimenti di espulsione nei confronti dei ricorrenti verso la Tunisia comporterebbe violazione dell'art. 3 CEDU. Per quanto riguarda le altre norme della Convenzione invocate da alcuni ricorrenti, la Corte non ha ritenuto di affrontarne l'esame.

Infine, nei casi in cui i ricorrenti avevano chiesto il ristoro dei danni morali subiti ex art. 41 della Convenzione, la Corte ha respinto tali richieste di riparazione, considerando la mera constatazione della eventuale violazione dell'art. 3 della Convenzione un'equa soddisfazione.

(A CURA DELL'AVVOCATURA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI)

## STRASBURGO

*Riferimenti normativi:* Legge 24/07/1954 num. 722 art. 1  
Legge 24/07/1954 num. 722 art. 32  
Legge 24/07/1954 num. 722 art. 33

*Vedi:* 46827/99 04/02/2005  
46951/99 04/02/2005  
37201/06 28/02/2008  
246/07 24/02/2009  
22414/93 15/10/2001  
2440/07 23/10/2008

\*\*\* riferimenti \*\*\* Caso MAMATKOULOV ET ASKAROV c. TURQUIE Data della  
Decisione 04/02/2005 Numero del Ricorso 46827/99  
Caso MAMATKOULOV ET ASKAROV c. TURQUIE Data della Decisione 04/02/2005 Numero  
del Ricorso 46951/99  
Caso SAADI c. ITALIA Data della Decisione 28/02/2008 Numero del Ricorso 37201/06  
Caso BEN KHEMAIS c. ITALIA Data della Decisione 24/02/2009 Numero del Ricorso 246/07  
Caso CHAHAL c. ROYAUME-UNI Data della Decisione 15/10/2001 Numero del Ricorso 22414/93  
  
Caso SOLDATENKO c. UKRAINE Data della Decisione 23/10/2008 Numero del Ricorso 2440/07

---